

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1818

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, CARAVITA, ARMELLA, BELUSSI ERNESTA,
CASATI, ZOSO, TASSONE, DAL CASTELLO, ZAMBON,
GOTTARDO, ZANFORLIN, ROSSI, VIETTI ANNA MARIA,
MALVESTIO, CENI**

Presentata il 25 giugno 1980

Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende sanare una vera e propria discriminazione nei confronti di tutte quelle insegnanti di scuola materna che, con il passaggio nel ruolo di insegnanti di scuola materna statale, si vedono preclusa la possibilità di fruire dei benefici previsti dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica, convertito in legge con legge 26 luglio 1970, n. 576, in quanto hanno prestato il ser-

vizio pre-ruolo in scuole gestite da enti pubblici o privati diversi dallo Stato o dai Comuni.

Il decreto-legge citato, al secondo comma dell'articolo 2, prevede infatti che siano riconosciuti i servizi di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali. Viene quindi completamente ed ingiustamente ignorato il servizio prestato presso le altre scuole materne autonome vigilate, aperte e gestite da enti pubblici, associazioni e privati, che erano, prima dell'istituzione della scuola materna statale con legge 18 marzo 1968, n. 444, la totalità se si eccettuano le scuo-

le magistrali e agli istituti magistrali. Va rilevato che la posizione giuridica di tutte le scuole non statali autonome, comprese quelle comunali, per quanto concerne l'apertura, il funzionamento e la vigilanza è identica: si tratta infatti in ogni caso di scuole istituite e funzionanti a norma del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e successive modificazioni ed integrazioni. Le predette leggi prevedono la procedura per l'apertura di dette scuole; la vigilanza sulle stesse, per l'aspetto didattico, da parte del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi periferici; l'approvazione da parte dei provveditori agli studi della nomina del personale insegnante che deve essere munito del regolare titolo di stu-

dio; l'osservanza degli orari e dei programmi stabiliti dal Ministero.

Risulta pertanto evidente che il personale che ha insegnato e insegna presso le scuole autonome gestite da enti, associazioni e privati si trova, rispetto alle leggi vigenti sulla scuola materna non statale, nelle medesime condizioni del personale che ha operato e opera presso le scuole gestite dai comuni. È pertanto necessario adottare il presente provvedimento di legge onde rendere possibile la ricostruzione della carriera delle maestre di scuola materna statale, valutando il servizio pre-ruolo prestato anche nelle scuole autonome comunque gestite. Si tratta di un atto di giustizia che elimina una palese, ingiustificata discriminazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a «buono» o corrispondente, nonché i servizi prestati nelle scuole materne autonome vigilate, comunque gestite, purché istituite a norma del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e sempreché il servizio sia stato prestato in possesso del diploma di scuola magistrale di grado preparatorio e la nomina sia stata regolarmente approvata dal Provveditore agli studi ».

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lo anno finanziario 1980 mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.